

N. R.G. 1732/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA

Terza Sezione Civile

La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Manuela Velotti
dott. Luciano Varotti
dott. Andrea Lama

Presidente Relatore
Consigliere
Consigliere

ha pronunciato la seguente

Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 1732/2021 promossa da:

M. FI (C.F. e A. FI
(C.F.
con il patrocinio dell'avv. S. e dell'avv.

APPELLANTE

contro

G. FI (C.F. e L. MI (C.F.
con il patrocinio dell'Avv.

APPELLATO

nonché nei confronti di

A. L.
con il patrocinio dell'Avv. PAVANETTO MATTEO

APPELLATO/APPELLANTE INCIDENTALE

CONCLUSIONI

Per M. FI e A. FI : "Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis reiectis, in accoglimento del presente gravame, per i motivi di cui in narrativa, riformare la sentenza n. 789/2021, pubblicata il 20.07.2021, limitatamente al rigetto delle domande attoree, ritenendo la risoluzione del contratto c.d. di mantenimento per inadempimento dei convenuti, in subordine per nullità. Con condanna alle spese di giudizio del doppio grado".

Per G. FI e L. MI : Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Bologna, ogni contraria istanza disattesa e reietta, IN VIA PRELIMINARE: - DICHIARARE l'inammissibilità del

pagina 1 di 9



proposto gravame per violazione da parte degli appellanti dei principi sanciti dall'art. 342 comma 1 c.p.c. per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto – CONDANNARE gli attori appellanti al pagamento di spese, compensi professionali di Avvocato ai sensi del D.M. 10.03.2014 n. 55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario delle spese ex art. 15 L.P., IVA 22% e C.P.A. 4% come per legge. NEL MERITO: - RIGETTARE, poiché infondate tutte le domande proposte dagli attori in appello F M e F Ar volte all'accoglimento del proposto gravame, siccome infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto – CONFERMARE l'impugnata sentenza di prime cure n. 789/2021 del 14 Luglio 2021, depositata in cancelleria e pubblicata in data 20 Luglio 2021. – Con integrale vittoria di spese, compensi professionali di Avvocato ai sensi del D.M. 10.03.2014. n. 55 con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, oltre al 15% rimborso forfettario delle spese ex art. 15 L.P. I.V.A. 22% e C.P.A. 4% come per legge.”.

Per Ai L “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, accogliere l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 789 del 2021 emessa all'esito del processo pendente avanti al tribunale di Forlì RG 2869 del 2016 per l'effetto annullarla, accogliendo le domande della sig.ra L A svolte nel giudizio di Primo Grado, ovvero Voglia accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione per inadempimento contrattuale del contratto di mantenimento del 29.11.2012 già in essere tra i Sig.ri Fr Li (e per lui i suoi eredi) e L : A e i Sig.ri Fr Gr e Me Lc avente ad oggetto l'immobile sito in Forlì, n. 174A e data per ammessa anche da parte convenuta (doc. n. 8), invalidando, annullando e/o dichiarando in tal guisa inefficace il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in Forlì V 174/A, distinto al Catasto Fabbricati al foglio 2 part. ... sub. ... cat. ... vani ..., nonché della corte distinta al foglio part. sub. i dai Sig.ri L A e Fr e ai Sig.ri Fr G e L M ivi contenuto e pattuito, per l'effetto autorizzando la trascrizione ed annotazione dell'emananda sentenza, che accerti e dichiari detta intervenuta risoluzione a far data dall'1.12.2015, presso la Conservatoria dei registri Immobiliari in Forlì con esonero da responsabilità del Conservatore. Con vittoria di spese e competenze, RSG 15%, iva e cpa di entrambi i gradi di giudizio.”.

IN FATTO

1. A L : e L F convenivano in giudizio Gi F e L M esponendo che in data 29 novembre 2012 i primi avevano concluso con i secondi, a mezzo rogito notarile, un



“contratto di mantenimento”, in forza del quale i convenuti si obbligavano a fornire agli attori costante e duratura assistenza materiale e morale e a provvedere al loro mantenimento, e gli attori, a titolo di controprestazione, cedevano ai convenuti la nuda proprietà di un immobile sito in Forlì, riservandosene l'usufrutto.

Deducevano che, fino al giugno - luglio 2015, seppur con alti e bassi, il contratto di mantenimento era stato adempiuto, ma che, a partire dal mese di agosto 2015, era stata interrotta ogni forma di assistenza morale e materiale nei loro confronti da parte dei convenuti.

Tra il gennaio 2015 e il febbraio 2016 erano intervenute numerose comunicazioni per iscritto tra le parti, che avevano concordato circa il fatto che il contratto dovesse considerarsi risolto; tuttavia i convenuti avevano preteso, prima di procedere alla cancellazione del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile suindicato, la retribuzione dell'attività nel frattempo svolta in esecuzione del contratto, assumendo che, fino ad allora, la trascrizione avrebbe avuto funzione di garanzia per il pagamento degli importi loro spettanti per il lavoro svolto.

Tanto premesso, gli attori chiedevano che venisse dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto per inadempimento dei convenuti e l'inefficacia del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile.

2. Si costituivano i convenuti, negando il proprio inadempimento e allegando quegli degli attori, e chiedendo in via riconvenzionale il risarcimento del danno per l'inadempimento degli attori e l'accertamento del proprio diritto a mantenere la nuda proprietà dell'immobile e a ottenere il rimborso delle spese sostenute a vario titolo.

3. La causa veniva istruita per testi, interrotta per il decesso di L. F. e riassunta dai convenuti; gli eredi di L. F. rimanevano contumaci.

4. Con sentenza n. 789/2021 il Tribunale di Forlì respingeva tutte le domande proposte, compensando tra le parti le spese di lite.

Osservava in particolare il giudice che *“nonostante la volontà manifestata anche da parte attrice di caducare gli effetti del contratto in oggetto tanto in via stragiudiziale, quanto in sede giudiziale e la analoga ma contraria volontà anche di parte convenuta di ritenere risolto il contratto a causa del grave inadempimento dei propri genitori vitaliziati, presupposto imprescindibile della decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale, che è comunque stato stipulato tra le parti, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale, consapevoli della reciproca aleatorietà dello stesso”*; ne discendeva il rigetto della domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento di G. F. e I. M. e la conseguente validità dell'intervenuto trasferimento del diritto di nuda proprietà dell'immobile sito in Forlì, 74/A, in capo a quest'ultimi, quale corrispettivo delle prestazioni di assistenza e mantenimento.



Quanto alle domande riconvenzionali, le stesse risultavano non provate.

5. Avverso la sentenza hanno proposto appello M. F. e A. F. figli ed eredi di L. F. hanno resistito G. F. e L. M., e si è costituita Ar. L., la quale ha spiegato appello incidentale.

All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7.11.2023 la causa è stata trattenuta in decisione.

IN DIRITTO

6. Con il primo motivo gli appellanti principali censurano la sentenza impugnata per avere il tribunale, successivamente al deposito del ricorso per riassunzione in seguito al decesso di L. F. erroneamente disposto la rimessione in termini dei convenuti, nonostante l'omessa notifica del ricorso per riassunzione; trattandosi di termine perentorio, la mancata osservanza dello stesso avrebbe invece dovuto comportare la dichiarazione di estinzione del giudizio. Chiedono, pertanto, l'emanazione della relativa pronuncia, con conseguente annullamento della sentenza impugnata.

Con lo stesso motivo si lamenta, con riferimento agli eredi di L. F., che, secondo il testamento pubblicato, che gli stessi debbono essere individuati in G. F. M.

F. A. F. e A. V., quest'ultimo figlio di Ar. L. la dichiarazione di contumacia in primo grado di A. M. Fr. sarebbe pertanto erronea, trattandosi in realtà di M. Fr., e inoltre difetterebbe l'individuazione dell'ulteriore erede A. V.

7. Con il secondo motivo parte appellante censura la sentenza impugnata per aver il primo giudice affermato che *"nei fatti l'unica vitalizante realmente obbligata a prestare assistenza morale e di mantenimento a parte attrice, A. L. e L. F., era la figlia degli stessi, G. Fr."*, in quanto contraria a quanto espressamente pattuito nel contratto.

8. Con il terzo motivo si deduce l'erronea valutazione del contenuto del contratto di mantenimento e delle prove documentali e testimoniali, in quanto la durata della prestazione, pur se stabilita vita natural durante di L. F. e A. L., si era di fatto protratta per meno di tre anni per poi cessare definitivamente; quindi, il *petitum* non poteva esorbitare detto periodo temporale, con conseguente risoluzione del contratto per interruzione della prestazione. Quanto all'inadempimento di G. Fr. e L. M., lo stesso doveva ritenersi presunto fino a prova contraria.

9. Con il quarto motivo gli appellanti deducono la nullità del contratto di assistenza e mantenimento concluso in data 29 novembre 2012, stante l'impossibilità di adempimento nella fase esecutiva e, comunque, attesa la mancanza o il venir meno dei presupposti del negozio giuridico.

10. Con il primo motivo di appello incidentale Ar. L. lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1322 c.c. nella parte in cui il giudice non ha ritenuto meritevole di accoglimento l'istanza



formulata da entrambe le parti del giudizio di pronunciare la risoluzione del contratto di mantenimento del 29 novembre 2012.

In proposito, il giudice di prime cure nella sentenza impugnata ha affermato che, nonostante la volontà manifestata anche da parte attrice di caducare gli effetti del contratto in oggetto tanto in via stragiudiziale quanto in sede giudiziale e l'analoga ma contraria volontà anche di parte convenuta di ritenere risolto il contratto a causa del grave inadempimento dei vitaliziati, presupposto imprescindibile della decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale, comunque stipulato tra le parti, omettendo di rilevare che la volontà di queste ultime era concorde in ordine all'intervenuta risoluzione del contratto di mantenimento del 29.11.2012, sebbene ciascuna di esse addebitasse all'altra l'inadempimento; il tribunale avrebbe dovuto pertanto pronunciare la risoluzione.

11. Con il secondo motivo di appello incidentale si lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 246 c.p.c. con riferimento all'ammissione delle testimonianze di M. M. e A. V. essendo quest'ultimo incapace di testimoniare in quanto figlio di Anna Lopez e il primo in conflitto di interessi con gli originari attori.

12. Con il terzo motivo di appello incidentale si deduce che il tribunale sia palesemente incorso in errore allorquando ha valutato la richiesta di risoluzione contrattuale dei coniugi L. e F. rapportandola solo al periodo novembre 2012 – novembre 2015, non considerando che dopo tale periodo ogni prestazione dei vitalizzanti a favore dei vitaliziati era stata dolosamente interrotta.

13. Il primo motivo dell'appello principale è infondato.

Invero, secondo il costante orientamento della Suprema Corte, in caso di interruzione del giudizio, il termine per la riassunzione è rispettato se entro sei mesi viene depositato il ricorso (cfr. Cass. Civ. sez. un. 28.12.2007, n. 27183); una volta eseguito tempestivamente tale adempimento, detto termine non gioca più alcun ruolo, atteso che la fissazione successiva, ad opera del medesimo giudice, di un ulteriore termine, destinato a garantire il corretto ripristino del contraddittorio interrotto nei confronti della controparte, pur presupponendo che il precedente termine sia stato rispettato, ormai ne prescinde, rispondendo unicamente alla necessità di assicurare il rispetto delle regole proprie della "*vocatio in ius*". Ne consegue che il vizio da cui sia colpita la notifica dell'atto di riassunzione e del decreto di fissazione dell'udienza non si comunica alla riassunzione oramai perfezionatasi, ma impone al giudice di ordinare, anche qualora sia già decorso il diverso termine di cui all'art. 305 c.p.c., la rinnovazione della notifica medesima, in applicazione analogica dell'art. 291 c.p.c., entro un ulteriore termine necessariamente perentorio; solo il mancato rispetto del termine concesso dal giudice determinerà l'estinzione del giudizio, per il combinato disposto dello stesso art. 291, comma 3, e del successivo art.



Nel caso di specie, l'interruzione veniva dichiarata il 14.02.2019 e il ricorso per riassunzione veniva depositato in data 01.04.2019, e quindi entro il termine di legge di sei mesi; alla prima udienza successiva, il giudice assegnava termine fino al 30.12.2019 per il rinnovo della notifica agli eredi dell'atto di riassunzione e il verbale di udienza e la notifica agli eredi collettivamente e impersonalmente presso l'ultima residenza del defunto in v. _____ n. 174/A in Forlì, si perfezionava in data 20.12.2019.

14. Alla luce delle modalità della notifica eseguita, risulta parimenti infondato il secondo motivo di appello.

Dunque, una volta verificatasi l'interruzione del processo per effetto della morte di una parte, costituita a mezzo di procuratore, la notificazione dell'atto riassuntivo entro l'anno della morte agli eredi della parte defunta, considerati collettivamente ed impersonalmente, costituisce una facoltà della parte (alternativa alla possibilità che l'atto di riassunzione sia notificato ai singoli eredi), che vale ad assegnare la qualità di parte agli eredi medesimi, con la conseguenza che il processo è legittimamente riassunto nei confronti di ognuno di essi, senza che possa sostenersi il difetto di integrità del contraddittorio sulla base dell'omessa notificazione a ciascuno, personalmente e individualmente.

15. Affrontate le questioni di rito, occorre esaminare, in quanto prioritario dal punto di vista logico-giuridico, il primo motivo di appello incidentale, che risulta fondato.

Il giudice di primo grado, nella sentenza appellata, ha affermato: *“Pertanto, ciò premesso e ricostruito, non vi è dubbio che il contratto di mantenimento del 29.11.2012 abbia ancora forza di legge tra le*



parti ai sensi dell'art. 1372 c.c. e continui a produrre i propri effetti nei confronti delle stesse, stante l'insussistenza dei necessari elementi – in particolare di un grave inadempimento del vitalizante – per dichiarare la risoluzione contrattuale oggetto della domanda attorea. Nonostante la volontà manifestata anche da parte attrice di caducare gli effetti del contratto in oggetto tanto in via stragiudiziale, quanto in sede giudiziale e la analoga ma contraria volontà anche di parte convenuta di ritenere risolto il contratto a causa del grave inadempimento dei propri genitori vitalizzati, presupposto imprescindibile della presente decisione è la validità dell'intero regolamento contrattuale, che è comunque stato stipulato dalle parti, in linea con il generale principio dell'autonomia negoziale, consapevoli della reciproca aleatorietà dello stesso.”.

Tale affermazione risulta contraddittoria, in quanto considera il contratto di mantenimento del 29 novembre 2012 ancora valido e produttivo di effetti nonostante la accertata volontà di entrambe le parti, espressa sia in sede stragiudiziale che giudiziale, di ritenerlo risolto, sia pure per ragioni diverse.

16. In particolare, con comunicazione del 1° dicembre 2015 A. L. e L. Fr invocavano la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale da parte di G. Fr e L. M e quest'ultimi, con comunicazione del 8 febbraio 2016, rispondevano che il contratto di mantenimento “veniva risolto” per esclusiva responsabilità dei primi e che, a fronte della invocata risoluzione contrattuale, gli attori avrebbero dovuto retribuire i convenuti per l'attività svolta a loro favore per il periodo dal 29 novembre 2012 al 1° dicembre 2015. I convenuti comunicavano inoltre che, prima di procedere alla cancellazione effettuata presso la Conservatoria dei registri immobiliari, gli attori avrebbero dovuto retribuire l'attività svolta a loro favore dai convenuti e che, fino ad allora, la trascrizione avrebbe avuto funzione di garanzia a favore degli stessi per il pagamento degli importi spettanti per il lavoro svolto.

17. Deve allora ritenersi che, fin dall'instaurazione del giudizio di primo grado, il contratto fosse risolto per mutuo consenso; in ogni caso, entrambe le parti ne hanno dedotto in giudizio la risoluzione per inadempimento della controparte.

A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha in più occasioni affermato che “*in presenza di reciproche domande di risoluzione contrattuale fondate da ciascuna parte sugli inadempimenti dell'altra, il giudice che accerti l'inesistenza di singoli specifici addebiti, non potendo pronunciare la risoluzione per colpa di taluna di esse, deve dare atto dell'impossibilità dell'esecuzione del contratto per effetto della scelta di entrambi i contraenti ex art. 1453, comma 2, c.c. e pronunciare, comunque, la risoluzione del contratto, con gli effetti di cui all'art. 1458 c.c., essendo le due contrapposte manifestazioni di volontà dirette all'identico scopo dello scioglimento del rapporto negoziale*” (Cass., n. 13118/2024; conforme a Cass., n. 6675/2018).



Ne discende che, nel caso di specie, il primo giudice avrebbe dovuto dichiarare risolto il contratto per mutuo consenso o comunque per concorde volontà di non eseguirlo ulteriormente.

18. Pertanto, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da A1 Lc e assorbiti tutti i restanti motivi dell'appello principale e incidentale, va dichiarata l'intervenuta risoluzione del contratto di mantenimento del 29.11.2012 tra Fr I (e per lui i suoi eredi) e L A1 da un lato e Fr Gr e M Lc dall'altro.

19. L'efficacia retroattiva della risoluzione, sia per mutuo consenso che per inadempimento, comporta l'insorgenza, a carico di ciascun contraente, dell'obbligo di restituire le prestazioni ricevute, rimaste prive di causa, secondo i principi della ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c. e subordinatamente alle domande proposte dalle parti in tale senso.

Conseguentemente, in accoglimento dell'appello incidentale e in conseguente riforma della sentenza impugnata, va dichiarata l'inefficacia del trasferimento della nuda proprietà dell'immobile in Forlì V 174/A, distinto al Catasto Fabbricati al foglio part. sub. cat. vani, nonché della corte distinta al foglio part. sub. 1 da L A e Fr L a Fr Gr e Lc Mc, con autorizzazione all'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

20. Nessuna domanda restitutoria o risarcitoria risulta essere stata reiterata nel giudizio di appello da G Fr e Lc M, i quali si sono limitati a richiedere la conferma della sentenza di primo grado.

20. Le spese di lite di entrambi i gradi sostenute da Ar Lc vittoriosa, vanno poste a carico di Gr Fr e Lc M soccombenti.

Le spese di lite vanno invece compensate tra Ma Fr e Ar F, da un lato, e Gr Fr e Lc Mc dall'altro, stante il mancato accoglimento dei motivi di appello rispettivamente proposti, e tra Ar Lc da un lato e M Fr e A F dall'altro, stante la sostanziale identità dei rispettivi interessi.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello incidentale proposto da A1 Lc nei confronti di G Fr e Lc M contro la sentenza n. 789/2021 del Tribunale di Forlì, in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'intervenuta risoluzione del contratto di mantenimento concluso a mezzo rogito notarile in data 29 novembre 2012 tra A L e Li Fr la una parte e Gr Fr e Lc Mc dall'altra e, per l'effetto, dichiara inefficace il trasferimento della nuda proprietà dell'immobile distinto al Catasto



Fabbricati al foglio , part. sub. cat. , vani 4 nonché della corte distinta al foglio , part. , sub.

Autorizza l'annotazione della presente sentenza presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari, con esonero del Conservatore da ogni responsabilità al riguardo.

Condanna G i Fr i e L i M al pagamento ad A L : delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, che liquida in € 10.800,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA per il primo grado e in € 6.946,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA per il presente grado.

Compensa le spese di lite tra M Fr e A _ Fr da un lato e G

Fr i e L i M dall'altro lato, nonché tra A L da un lato e M Fr e Ar o Fr dall'altro.

Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Appello il 26.03.2024

Il Presidente Relatore

Manuela Velotti

